Tipologia: **Fisco**
Protocollo: **2009820**
Data: **24 luglio 2020**
Oggetto: **Crediti imposta Covid**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

COMUNICAZIONE PER I CREDITI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Gentile Associato,

con il provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020, L'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.

Più precisamente si tratta dei crediti d'imposta per:

- l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del DL n. 34 del 2020);
- la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 del DL n. 34 del 2020)

Con il nuovo provvedimento sono stati, quindi, definiti:

- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta richiamati;
- le modalità con le quali i beneficiari dei crediti d'imposta comunicano all'Agenzia delle entrate, in luogo dell'utilizzo diretto del credito d'imposta, l'opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Con il modello di "Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione" è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti d'imposta, oppure a uno solo di essi.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario mediante:

- il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

La comunicazione delle spese ammissibili per il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro deve essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 ed il relativo credito d'imposta può essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Il credito d'imposta spettante, da indicare nella comunicazione, corrisponde al 60% delle spese complessive (a consuntivo e a preventivo) entro il limite di spesa di 80.000 euro (limite di credito 48.000 euro).

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

La comunicazione delle spese ammissibili per il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione può essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Il credito d'imposta teoricamente spettante, da indicare nella comunicazione, corrisponde al 60% delle spese complessivamente sostenute nel 2020 entro il limite di credito di 60.000 euro.

Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione

L'importo del beneficio indicato in comunicazione rappresenta il contributo massimo fruibile: entro l'11.09.2020 verrà resa nota, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, la percentuale da applicare al credito teoricamente spettante onde rispettare il limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 previsto dall'articolo 125, D.L. 34/2020.

Tale percentuale sarà calcolata come rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Di conseguenza il credito d'imposta effettivamente spettante coinciderà con il 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 solo qualora l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti dai contribuenti risulti inferiore al limite di spesa di 200 milioni di euro.

Il diritto all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta spetta a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d'imposta effettivamente spettante.

Per entrambi i crediti, fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Il cessionario, dal canto suo, è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità apposita.

Nell'ambito del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, dopo l'accettazione, il cessionario utilizza il credito d'imposta esclusivamente in compensazione e la quota del credito d'imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 31 dicembre 2021.

I cessionari possono, in alternativa all'utilizzo diretto, cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

Nell'ambito del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione dopo la comunicazione dell'accettazione, il cessionario utilizza il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata comunicata la cessione o in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.

I cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione.

Per A.GI.SCO.

Studio dott. Francesco Lerro